

*** * * COPIA * * ***

UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"

*Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas -
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI "MARMILLA" N. 86 DEL 28/12/2018

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNI
2019/2021 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2019.**

L'anno **Duemiladiciasette**, il giorno **VENTOTTO**, del mese di **Dicembre**, alle ore **10:30**, nella sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione Comuni "Marmilla" per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Celestino Pitzalis	x	
Urpi Alberto		x
Sideri Marco	x	
Lilliu Emanuele		x
Merici Alessandro	x	
Cadeddu Emanuela		x
Pilloni Daniela		x

Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario **Dott. Giorgio Sogos**.

Assume la presidenza, il Presidente **Celestino Pitzalis**, il quale riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i componenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

- "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;*
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance*

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.;
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali; (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

- “1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una

metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013);

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5- quinquies del presente articolo.";

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.";

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Richiamata la propria deliberazione n. 84 del 21.12.2018, avente ad oggetto la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001. Anno 2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 85 del 21/12/2018, avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2019-2021 - EX ART. 48 DEL D.LGS. 198/2006

Visto l'art. 32 comma 5 del d.lgs 267/2000 il quale dispone che:

"All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale."

Preso atto del principio espresso dalla Corte dei conti Sez. autonomie n. 20/2018 il quale recita "La verifica del rispetto dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle Unioni non obbligatoria va condotta con il meccanismo del "ribaltamento" delineato dalla sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2011, salvo il caso in cui gli enti coinvolti dell'Unione abbiano trasferito tutto il personale all'Unione."

Preso atto, pertanto, che la verifica del contenimento delle spese del personale da parte dell'unione andrà fatto attraverso il meccanismo del "ribaltamento", per il quale i comuni dovranno verificare il mantenimento dei limiti della spesa di personale sommando la propria a quella spettante, pro quota, sostenuta dall'Unione.

Premesso che questa Unione intende dotarsi degli strumenti necessari per poter garantire l'attività amministrativa dell'Ente, che consiste nella gestione in forma associata dei servizi trasferiti dai Comuni in capo all'Unione;

Richiamata la delibera di Assemblea n. 15 del 12.07.2017 con la quale è stata deliberata l'intenzione di gestire il Servizio di Protezione Civile in forma associata ed è stata approvata la bozza di

convenzione;

Richiamata la delibera di Assemblea n. 23 e 24 del 12.12.2018 con le quali è stato istituito il servizio di riscossione Tari ed è stata approvata lo schema di convenzione Tari;

Vista la delibera di assemblea dell'Unione n. 16 del 14.11.2018, di approvazione del Progetto di Sviluppo territoriale;

Dato atto che progetto di sviluppo territoriale "Turismo e vita in Marmilla" - PT CRP 14 presuppone oltre alla fase di progettazione, una importante fase attuativa, di monitoraggio e rendicontazione;

Dato Atto che è previsto un soggetto attuatore unico, cui è demandata l'attuazione degli interventi , il quale è supportato da gruppo tecnico di coordinamento c.d. ufficio tecnico di progetto;

Richiamata la delibera di giunta del Comune di Villanovaforru n. 125 del 12.11.2018, avente ad oggetto "Cessione all'Unione comuni Marmilla quote di capacità di spesa per assunzioni di personale per lavoro flessibile - art. 1, comma 28 d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.", con la quale sono stati ceduti all'unione €. 15.000, 00 per assunzioni a tempo determinato;

Richiamata la delibera di giunta del Comune di Tuili n. 135 del 19.12.2018, avente ad oggetto "Cessione all'Unione comuni Marmilla quote di capacità di spesa per assunzioni di personale per lavoro flessibile - art. 1, comma 28 d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.", con la quale sono stati ceduti all'unione €. 5.000, 00 per assunzioni a tempo determinato;

Richiamata la delibera di giunta del Comune di Ussaramanna n. 135 del 11/12/2018, Cessione di quote di capacità di spesa di personale lavoro flessibile, per- art. 1, comma 28 d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.", con la quale sono stati ceduti all'unione €. 5.000, 00 per assunzioni a tempo determinato;

Richiamata la delibera di giunta del Comune di Collinas n. 98 del 14/12/2018, di Cessione di quote di capacità di spesa di personale lavoro flessibile, per- art. 1, comma 28 d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.", con la quale sono stati ceduti all'unione €. 20.000, 00 per assunzioni a tempo determinato nell'anno 2019;

Dato atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, al fine di garantire l'espletamento dei servizi trasferiti dai Comuni in capo all'Unione:

- di ricorrere all'utilizzo della forza lavoro messa a disposizione da altri Comuni appartenenti all'Unione stessa, attraverso gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001;
- di dover disporre presso il Servizio di Protezione civile, la proroga dell'assunzione dell'Ing. Alessio Ortu, con un contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali, ex. Art. 110 del D.Lgs 267/2000, con decorrenza 01/01/2019 fino al 31 dicembre 2020, il quale dovrà considerarsi risolto immediatamente nel caso di cessazione del Presidente dell'Unione;
- Ritenuto necessario, integrare la dotazione organica di personale a tempo determinato da

destinare all'ufficio tecnico e al progetto di sviluppo territoriale "Turismo e vita in Marmilla"
- PT CRP 14;

- Ritenuto necessario assumere personale presso il servizio finanziario per integrare il servizio tributi;
- Di prevedere per il triennio 2019/2021 il seguente fabbisogno di personale:

- Programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021

AREA	Cat.	Profilo	contratto	2019	2020	2021
SERVIZIO RAGIONERIA	D	Istruttore direttivo/Contabile	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	2	2	2
SERVIZIO RAGIONERIA	C	Istruttore amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	1	1	1
SERVIZIO RAGIONERIA - UFFICIO TRIBUTI	C	Istruttore contabile	12 ore settimanali, comma dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	1	1	1
SERVIZIO RAGIONERIA UFFICIO TRIBUTI	D	Istruttore Direttivo/Contabile	12 ore dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	1	1	1
SERVIZIO TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA	D	Ingegnere	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	3	3	3
SERVIZIO TECNICO - UFFICIO PAESAGGIO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ORE SETTIMANALI	1	1	1
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO	D	Pedagogista	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 10 ore settimanali	1	1	1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	D	Istruttore direttivo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	1	1	1
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	D	Ingegnere	(EX ART. 110 D.LGS 267/2000) Tempo pieno	1	1	1

UFFICIO GIUDICE DI PACE	CAT		COMANDO DAL COMUNE DI SANLURI - SCADENZA 01/07/2020			
	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1	1	1
	A	COLLABORATORE	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1	1	1

Dato atto che, le assunzioni di cui sopra restano condizionate all'avvio a regime della gestione associata di tutte le funzioni;

Ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 077 del 12.10.2011;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267,

Visto lo Statuto dell'unione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e del Personale sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, resi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con Voti Unanimi

DELIBERA

Di richiamare la premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare, per i motivi citati in premessa, il piano triennale per il periodo 2019-2021 e il piano annuale delle assunzioni anno 2019, così di seguito meglio descritto:

Programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021

AREA	Cat.	Profilo	contratto	2019	2020	2021
SERVIZIO RAGIONERIA	D	Istruttore direttivo/Contabile	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	2	2	2
SERVIZIO RAGIONERIA	C	Istruttore amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	1	1	1
SERVIZIO RAGIONERIA - UFFICIO TRIBUTI	C	Istruttore contabile	12 ore settimanali, comma dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	1	1	1
SERVIZIO RAGIONERIA UFFICIO TRIBUTI	D	Istruttore Direttivo/Contabile	12 ore dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	1	1	1
SERVIZIO TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA	D	Ingegnere	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	3	3	3
SERVIZIO TECNICO - UFFICIO PAESAGGIO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ORE SETTIMANALI	1	1	1
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO	D	Pedagogista	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 10 ore settimanali	1	1	1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	D	Istruttore direttivo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	1	1	1
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	D	Ingegnere	(EX ART. 110 D.LGS 267/2000) Tempo pieno	1	1	1

UFFICIO GIUDICE DI PACE	CAT		COMMANDO DAL COMUNE DI SANLURI - SCADENZA 01/07/2020			
	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1	1	1
	A	COLLABORATORE	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1	1	1

- 1) **Di dare atto** che la programmazione potrà essere rivista in funzione di ulteriori e nuove valutazioni sulla necessità derivante dal decentramento di ulteriori servizi;
- 2) **Di dare atto che** i contratti di lavoro dovranno essere stipulati per la durata di mesi 12 (dodici), al fine di garantire l'attività amministrativa dell'Ente, con riserva di risoluzione del contratto, in conseguenza di una nuova riorganizzazione degli Uffici, per sopraggiunte novità legislative in materia di Unioni di Comuni;
- 3) **Di dare atto** che si provvederà alle assunzioni ricorrendo agli strumenti previsti dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 fino al **31/12/2019, per un numero massimo di ore settimanali pari a 12 per ciascun dipendente.**
- 4) **Di disporre** la proroga dell'assunzione dell'Ing. Alessio Ortu, con un contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali, ex. Art. 110 del D.lgs 267/2000, con decorrenza 01/01/2019 fino al 31 dicembre 2020, preso atto che lo stesso dovrà considerarsi risolto immediatamente nel caso di cessazione del Presidente dell'Unione;
- 5) **Di dare atto** che in seguito al trasferimento dell'ufficio del giudice di pace dal Comune di Sanluri all'Unione dei Comuni sono state trasferite in comando n. 2 figure:
 - N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C
 - N. 1 Assistente Amministrativo cat. A
- 6) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti di competenza al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 7) **Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.**

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole

- Servizio Amministrativo - Affari generali
 Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
 Servizio Tecnico-Settore Ambiente
 Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr. Sogos Giorgio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu

N. 430 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione con n. 430, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos

copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile di servizio
Dott. Giorgio Sogos